

COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

Allegato sub "1"



REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario

n. 34 del 14 dicembre 2018

Entrata in vigore: 15 dicembre 2018

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area Art. 7 Apertura dell'area

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni Art.9 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani. Le aree di sgambatura cani oltre a sottostare al presente regolamento d’uso, dovranno possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura. In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall’art. 2 della Legge n. 689/1981.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono individuate con apposita delibera di giunta comunale e costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi idonei muniti di adeguata cartellonistica riportante i punti fondamentali del presente regolamento, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani, considerando che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà all'apposizione dell'apposita segnaletica all'ingresso dell'area destinata allo sgambettamento dei cani nonché periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Le attività sopra descritte possono essere demandate dal Comune ad uno sponsor privato da individuare ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. I minori possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da persona maggiorenne e se nell'area è presente solamente il proprio cane;
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono sempre portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
3. Chi si appresta ad entrare deve controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali;
4. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di cani determinato nel provvedimento di istituzione dell'area stessa;
5. L'accesso è consentito ai soli cani vaccinati e regolarmente iscritti all'anagrafe canina del Comune;
6. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato l'assenza di incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
7. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
8. Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo ragionevole nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
9. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani.
10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.
11. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
12. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;

13. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
14. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Art. 7 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte. In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia municipale e asl. Il personale del Servizio Veterinario Sanità Animale SIAV A Casamassima svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Commissario Straordinario.